Via Vallecine n° 2 – P.I./C.F. 00113410575

Telefono 0746/940037 Telefax 0746/940285

e-mail: [anagrafe.borbona@tiscali.it](mailto:anagrafe.borbona@tiscali.it) pec: [tributi.borbona@anutel.it](mailto:tributi.borbona@anutel.it)

**REGOLAMENTO PER L’ACCESSO E LA FRUIZIONE DELLE PRESTAZIONI SOCIALI E PER IL SISTEMA DI COMPARTECIPAZIONE AI SENSI DEL D.P.C.M. DEL 5.12.2013 N. 159**

***(APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.\_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_\_\_\_)***

**Responsabile del Servizio Maria Antonietta Di Gaspare**

**Sommario**

**TITOLO I**

**- PRINCIPI GENERALI**

Articolo 1 – Oggetto

Articolo 2 – Finalità

Articolo 3 – Destinatari degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale

Articolo 4 – Priorità d’accesso

**TITOLO II**

**- MODALITÀ DI ACCESSO ALLA RETE DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI ALLA PERSONA IN AMBITO SOCIALE**

Articolo 5 – Modalità di accesso

Articolo 6 – Accesso

Articolo 7 – Attivazione su domanda- Iter della domanda, procedura e accertamento istruttorio, definizione dell’intervento sociale

Art. 7.1– Procedimento per la richiesta di prestazioni

Articolo 8 – Attivazione d’ufficio

Articolo 9 - Valutazione dello stato di bisogno

9.1 - Erogazione dell’assistenza

9.2 - Progetto personalizzato di intervento

Articolo 10 Accesso in situazioni di urgenza- emergenza e forme di istruttoria abbreviata

Articolo 11 - Cessazione della presa in carico

Articolo 12 - Lista di attesa

**TITOLO III - APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA ISEE E COMPARTECIPAZIONE DELL’UTENZA AL COSTO DEI SERVIZI SOCIALI**

Articolo 13 – Disposizioni generali

Articolo 14 - Indicatore della Situazione Economica Equivalente

Articolo 15 - Ambito di applicazione

Articolo 16 - Accesso alle agevolazioni tariffarie e compartecipazione alla spesa

Articolo 17 – Definizione di nucleo familiare ai fini ISEE

Articolo 18 - Dichiarazione in caso di nucleo familiare rilevante ristretto

Articolo 19 – Periodo di validità della situazione economica dichiarata

Articolo 20 - Presentazione di nuova dichiarazione sostitutiva unica ed effetti

Articolo 21 - Temporanea indisponibilità di attestazione ISEE

Articolo 22 - Assenza o incompletezza della Dichiarazione sostitutiva unica

Articolo 23 - Redditi da non considerare a fini ISEE

Articolo 24 - Controlli sulle dichiarazioni ed autocertificazioni

Articolo 25 - Definizione della compartecipazione alla spesa del cittadino

**TITOLO IV – INTERVENTI E SERVIZI ASSOCIATI**

Articolo 26 – Definizione di interventi e servizi associati

Articolo 27 – Informazione inerente gli interventi ed i servizi gestiti in maniera associata

Articolo 28 – Modalità di accesso

Articolo 29 - Attivazione

**TITOLO V – INTERVENTI E SERVIZI EROGATI DAL COMUNE**

**CAPO I - Interventi di sostegno economico**

Articolo 30 – Contributi economici

30.1 - Finalità

30.2 – Descrizione dell’intervento

30.3 – Destinatari

30.4 – Forme di intervento

30.5 – Assistenza Economica Ordinaria

30.6 – Assistenza Economica Straordinaria

30.7 – Documentazione integrativa a verifica della condizione economica (istruttoria dei servizi sociali)

30.8 – Accesso alle prestazioni: motivi di esclusione

30.9 - Deroghe

**CAPO II – ULTERIORI TIPOLOGIE DI INTERVENTI E SERVIZI EROGATI DAL COMUNE**

Art. 31– Assistenza economica finalizzata (Servizio Civico)

Art. 32 – Buoni spesa sociali

Art. 33– Inserimento lavorativo a carattere terapeutico

Art. 34– Assistenza economica per esigenze abitative

Art. 35– Inserimento di minori in strutture educative

Art. 36– Integrazione della retta di ospitalità in strutture per anziani, inabili e adulti in difficoltà

**TITOLO VI – NORME TRANSITORIE E FINALI**

Art.37– Soggiorno vacanza per anziani, disabili adulti e per famiglie con figli minori

Art. 38– Trattamento dati

Art. 39 – Aggiornamento degli Indici

Art. 40 – Pubblicità ed entrata in vigore

**TITOLO I**

**- PRINCIPI GENERALI**

**Articolo 1 - Oggetto**

1. Il presente Regolamento disciplina i principi generali e le finalità cui si conforma il sistema integrato dei servizi sociali del Comune di Borbona; disciplina, altresì, i requisiti generali di accesso e di ammissione alle prestazioni sociali, nonché i criteri che guidano l’erogazione delle stesse e la definizione della compartecipazione al costo.

2. Per servizi sociali si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi o di prestazioni professionali destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che le persone incontrano nel corso della loro vita, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale, da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione di giustizia.

3. Tali servizi vengono esplicati nell’ambito dei principi dell’Ordinamento degli Enti Locali e nel rispetto della Normativa Nazionale e Regionale che assegna le competenze ai Comuni in materia di assistenza e beneficienza pubblica (R.D. n. 798/1927; D.L.vo n. 267/2000, L. n. 59/1997, L.R. n. 38/1996, D. Lgs. N. 112/1998, L. n. 328/2000).

4. L’ intervento socio-assistenzialeviene promosso, in particolare, in presenza di specifiche problematiche:

**Precarietà economica**: persone appartenenti a nuclei familiari con redditi inferiori *al parametro definito per l’ottenimento delle misure di contrasto della povertà* o che si trovano in contingenti o momentanee situazioni acute di bisognosocio-economico (malattia, disoccupazione ecc.).

**Problematiche abitative**: situazioni di sfratto o abitazioni con carenti requisiti di abitabilità.

**Problematiche lavorative**: difficoltà di inserimento nel processo lavorativo.

**Problematiche di tipo relazionale o psico-sociale**: disagio derivante da difficoltà personali e/o patologie di vario genere, difficoltà o problemi familiari.

**Disadattamento socio-ambientale**: difficoltà nell’inserimento/adattamento nei vari contesti di vita, anche per carenza educativa e trascuratezza.

**Problematiche scolastiche**: evasione o interruzione della scuola dell’obbligo, assenteismo scolastico, difficoltà nell’inserimento, nell’adattamento e nell’apprendimento scolastico connesse a particolari situazioni di disagio socio familiare.

**Problematiche legate alla disabilità:** disabilità fisica e/o psichica che determinano disagio e difficoltà nello svolgimento delle normali funzioni di vita.

**Problematiche connesse alla tutela del minore**: trascuratezza, maltrattamento, abuso, abbandono.

**Maltrattamento fisico, violenze fisiche e/o maltrattamento psichico**: ogni comportamento che lede la persona nella sua integrità psico-fisica e relazionale.

**Devianza e criminalità:** recupero di persone con comportamenti al di fuori o ai margini della legalità.

**Maltrattamento fisico, violenze fisiche e/o maltrattamento psichico:** ogni comportamento che lede la persona nella sua integrità psico-fisica e relazionale.

**Devianza e criminalità:** recupero di persone con comportamenti al di fuori o ai margini della legalità.

**Riduzione o perdita dell’autosufficienza:** stato in cui la persona non è più in grado di rispondere alle proprie esigenze essenziali senza l’aiuto di terzi.

**Articolo 2 – Finalità**

1. Nello spirito dei diritti di cittadinanza sanciti dalla Costituzione e nell’ambito del complesso ed articolato sistema integrato di interventi e servizi sociali che competono agli Enti Locali, alle Regioni ed allo Stato, il Comune di Borbona riconosce un valore strategico alle proprie competenze in materia di assistenza e di protezione sociale.

2. La finalità del presente regolamento è, pertanto, quella di assicurare ai cittadini residenti il soddisfacimento dei livelli essenziali di assistenza e protezione sociale, così come previsto dalla normativa vigente e tenuto conto dei criteri di trasparenza di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati.

3. Gli obiettivi fondamentali perseguiti sono: **a)** prevenire e rimuovere le cause che possono impedire alla persona di realizzarsi ed integrarsi nell’ambito familiare e sociale e che possono condurre a fenomeni di emarginazione nella vita quotidiana; **b)** garantire il diritto della persona al pieno sviluppo della propria personalità nell’ambito della propria famiglia e della comunità locale; **c)** sostenere la famiglia, tutelare l’infanzia ed i soggetti in età evolutiva, con particolare riferimento ai soggetti a rischio di emarginazione; **d)** promuovere ed attuare gli interventi a favore di persone non autosufficienti finalizzati al mantenimento o al reinserimento stabile al proprio domicilio; **e)** assicurare le prestazioni professionali di carattere sociale, psicologico ed educativo secondo le proprie competenze, per prevenire situazioni di difficoltà e sostenere le persone fragili nella ricerca di risposte adeguate ai propri bisogni; **f)** evitare il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale. Le prestazioni ed i servizi disciplinati dal presente regolamento si propongono, altresì, di promuovere il benessere dei cittadini e la migliore qualità della vita, di prevenire i fenomeni di: **(i)** emarginazione sociale; **(ii)** devianza; **(iii)** rischio per la salute e per l’integrità personale e della famiglia, secondo principi di solidarietà, partecipazione, sussidiarietà e collaborazione con tutti i soggetti pubblici e privati che hanno titolo ad esserne parte attiva.

4. Tali interventi devono garantire il rispetto della dignità della persona e la riservatezza sulle informazioni che la riguardano.

5. Questi obiettivi saranno attuati secondo l’ordine delle priorità e dei bisogni, con particolare attenzione alle categorie più deboli e meno autonome dei cittadini, secondo regole di equità e di partecipazione alla spesa commisurata ai livelli di reddito e di patrimonio di ciascuno.

6. Il Comune determina, tramite gli atti e gli strumenti di programmazione previsti dalla legislazione nazionale e regionale, gli obiettivi di sviluppo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario, sulla base dei bisogni del territorio.

7. Il sistema integrato dei servizi sociali, così disegnato, persegue la finalità di tutelare la dignità e l’autonomia delle persone, sostenendole nel superamento delle situazioni di bisogno o difficoltà, prevenendo gli stati di disagio e promuovendo il benessere psico-fisico, tramite interventi personalizzati, concepiti nel pieno rispetto delle differenze e delle scelte espresse dai singoli.

8. Tale sistema favorisce, altresì, le interazioni tra il bisogno sociale, il territorio e la comunità che lo abita, con l’obiettivo di rafforzare la coesione sociale attraverso la prevenzione del disagio e la condivisione dei compiti di sostegno e di cura.

**Articolo 3** **- Destinatari degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale**

1. Accedono alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale: **a.** i cittadini italiani e di Stati appartenenti all'Unione europea (UE) residenti nel Comune di Borbona; **b.** i cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti alla UE, in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno, i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo, gli stranieri con permesso umanitario, gli apolidi, i rimpatriati e, comunque, coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale, residenti nel Comune; **c.** le persone diverse da quelle indicate nelle lettere **a) e b),** comunque presenti sul territorio del Comune, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi della Regione o dello Stato di appartenenza, limitatamente a forme di ospitalità temporanea e ad erogazioni economiche una *tantum*, riservandosi di promuovere azioni di rivalsa per il recupero dei costi sostenuti. Sono sempre garantite la tutela della maternità consapevole e della gravidanza e la tutela delle condizioni di salute e sociali del minore.

2. In particolari situazioni e per specifiche esigenze, non risolvibili in altro modo, possono essere erogati servizi a persone non residenti, compatibilmente con le risorse economiche ed organizzative dell’Ente ed in ogni caso garantendo la priorità di accesso alle persone residenti. In tali particolari circostanze e previa informazione al Comune di residenza ed acquisito il benestare dello stesso sull’intervento,verrà richiesta la corresponsione dell’intero costo delservizio direttamente ai civilmente obbligati e/o al Comune di residenza *stesso*.

3. I destinatari dei servizi e degli interventi socio-assistenziali sono persone di qualsiasi età, sesso, condizione economica, sociale, soli o inseriti in nuclei familiari, che risultino esposti a rischi di natura sociale, sanitaria ed economica, accertata da parte del servizio sociale del Comune.

**Articolo 4 – Priorità d’accesso**

1. In base agli indirizzi dettati dalla Regione ed ai parametri di seguito definiti, accedono prioritariamente ai servizi ed alle prestazioni erogati dal sistema integrato di interventi e servizi: a) i minori in tutto o in parte privi delle indispensabili cure familiari; b) i minori disabili che necessitano di un’assistenza educativa scolastica a favore dell’inclusione; c) le persone con handicap intellettivi totalmente o gravemente privi di autonomia che necessitino di sostegno per la permanenza in famiglia o per l’inserimento in adeguata struttura; d) le persone colpite da grave handicap, anche plurimi, che necessitino di aiuti specifici per poter acquistare la massima autonomia possibile nel rispetto del diritto dell'autodeterminazione; e) gli anziani che non sono in grado di provvedere alle proprie esigenze di vita; f) le persone senza fissa dimora che accettino un progetto di reinserimento sociale; g) i minori stranieri non accompagnati.

2. Accedono, altresì, prioritariamente le persone in condizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché le persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali, i minori, specie se in condizioni di disagio familiare.

3. I servizi e le prestazioni sono comunque erogate nel rispetto dei limiti delle risorse di bilancio. I cittadini aventi diritto potrebbero, pertanto, essere inseriti in liste d’attesa sulla base di criteri individuati per ogni servizio, così come definito nell’art.12.

**TITOLO II - MODALITÀ DI ACCESSO ALLA RETE DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI ALLA PERSONA IN AMBITO SOCIALE**

**Articolo 5 – Modalità di accesso**

1. L’accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale può avvenire su richiesta dell’utenza, ovvero su segnalazione di altri servizi coinvolti, ovvero ancora per disposizione dell’autorità giudiziaria. È fatta salva la possibilità che altri soggetti, diversamente qualificati, segnalino situazioni meritevoli di valutazione autonoma da parte dei servizi sociali comunali. È fatta altresì salva, nei casi previsti dalla legge, l’attivazione d’ufficio da parte dei servizi medesimi, sulla base di informazioni acquisite nell’esercizio della propria funzione.

2. Il servizio sociale, qualora la richiesta provenga da soggetto diverso rispetto al beneficiario o rappresentante legale e si renda necessaria l’attivazione di un intervento assistenziale, informa il diretto interessato, acquisendone il consenso, salvo il caso in cui ciò non sia previsto, sia ritenuto inopportuno, ovvero sia pregiudizievole per l’utente. 3. Il procedimento amministrativo per l’ammissione agli interventi ed ai servizi alla persona qui disciplinati prende avvio con la presentazione dell’istanza di parte o con l’attivazione della procedura d’ufficio.

4. L’ammissione alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale è valutata dal servizio sociale, ad esclusione di servizi, interventi o prestazioni le cui condizioni di ammissione siano predeterminate normativamente e non comportino alcuna valutazione discrezionale.

**Articolo 6 - Accesso**

1.Il Comune realizza l’accesso agli interventi e servizi sociali allo scopo di: **a.** facilitare e garantire l’unitarietà di accesso alle prestazioni e ai servizi; **b.** accogliere, informare e orientare il cittadino, supportandolo nell’utilizzo dei servizi esistenti; **c**. garantire competenza nell’ascolto e nella valutazione dei bisogni delle persone e delle famiglie; **d**. fornire adeguate informazioni sulle modalità di accesso, di erogazione e sui relativi costi degli interventi e dei servizi comunali.

2. L’accesso a qualsiasi prestazione sociale ed ai contributi è riservata ai richiedenti la cui situazione economica non sia superiore ai livelli definiti in applicazione dei criteri stabiliti dal presente Regolamento. I criteri unificati di valutazione della situazione economica equivalente dei soggetti (ISEE) e le modalità attuative sono contenute nel DPCM 221/1999 così come modificato dal DPCM 242/2001. La situazione economica viene valutata con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente medesimo, dai conviventi e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF.

3. Nella determinazione della situazione economica devono essere rilevati i seguenti elementi positivi e negativi: reddito totale del nucleo familiare, spese mutuo prima casa (su base annua), canone di affitto, spese condominiali.

Nella definizione dello stato di disagio e, quindi, nella erogazione delle prestazioni di carattere economico, vanno comunque valutati altri indicatori di bisogno, non connessi esclusivamente alla situazione reddituale (presenza di minori o familiari non autosufficienti, situazione sociale e sanitaria ecc.). Ogni situazione sarà, quindi, oggetto di esame da parte dell’Assistente Sociale che provvederà all’acquisizione di ogni informazione utile a comprovare lo stato di necessità e alla individuazione di quegli elementi che, al di là dei criteri reddituali previsti, definiscono un quadro preciso del bisogno e della necessità di intervento di supporto economico.

**Articolo 7 – Attivazione su domanda. Iter della domanda, procedura e accertamento istruttorio, definizione dell’intervento sociale**

1. La domanda di intervento, acquisita al protocollo dell’Ente, viene consegnata all’Assistente Sociale che, tramite colloqui, visite domiciliari, contatti con altri operatori o servizi anche di altri Enti, indica le linee di intervento, tenuto conto delle risorse personali e familiari attivabili.

2. Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell’art. 433 del codice civile sono preliminarmente convocati allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale e, avendone i mezzi, un’assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze economiche avanzate dal richiedente.

3. La proposta di intervento elaborata dall’Assistente Sociale viene sottoposta al responsabile dei Servizi Sociali.

4. La trasmissione della relazione e in generale di tutta la corrispondenza tra gli uffici deve avvenire nel massimo rispetto della legge sul trattamento dei dati sensibili (Regolamento U.E. n. 679/2016); in particolare si dovrà evitare l’uso di fax se non ricevuti direttamente dall’operatore interessato.

5. L’Ufficio Servizi Sociali può provvedere alla verifica del perdurare delle condizioni di bisogno.

6. In ogni caso la concessione dei benefici cessa in qualsiasi momento vengano meno le condizioni che l’hanno determinata.

**7.1- Procedimento per la richiesta di prestazioni**

1. I cittadini che ritengono di essere nelle condizioni di reddito o di bisogno previste dal presente Regolamento possono inoltrare richiesta di assistenza.

2. La domanda, presentata per iscritto, corredata da attestazione ISEE e/ da ogni altra documentazione prevista per legge, deve essere sottoscritta dal richiedente.

**Articolo 8 - Attivazione d’ufficio**

1. La presa in carico da parte del Servizio Sociale avviene d’ufficio nei seguenti casi: **a**. adempimento di provvedimenti giudiziari di affidamento ai servizi per la tutela di minori, incapaci, vittime di violenza, ecc.; **b.** presenza di minori privi di adulti di riferimento; **c.** situazioni di emergenza che richiedano la tutela immediata ed indifferibile della persona rispetto alla sua incolumità, salute e dignità personale, compresa l’eventuale attivazione di forme di protezione giuridica; **d.** segnalazione da parte di ospedali e strutture sanitarie e sociosanitarie di pazienti/ospiti in dimissione e per i quali sia necessario garantire continuità assistenziale.

2. L’attivazione d’ufficio del Servizio Sociale può avvenire anche per situazioni di bisogno accertate a seguito di segnalazione di soggetti esterni qualificati, quali a titolo esemplificativo: medici di medicina generale, forze dell’ordine, istituzioni scolastiche, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale.

**Articolo 9 - Valutazione dello stato di bisogno**

1. Gli interventi e l'erogazione di prestazioni sociali e socio assistenziali agevolate, rivolte alla generalità della popolazione, sono definiti sulla base di scelte e valutazioni che, a fronte del vincolo di risorse destinate agli stessi, tengano conto prioritariamente della necessità di sostenere le persone che versino in uno stato di bisogno accertato. 2. Per situazione di bisogno si intende la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni: **a)** insufficienza del reddito e della vita di relazione per il soddisfacimento delle primarie esigenze di vita; **b)** incapacità di provvedere a se stessi; **c)** presenza di provvedimenti dell’autorità giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi o prestazioni socio assistenziali; d) presenza di svantaggio personale in situazione di fragilità della rete sociale.

3. L'accertamento dello stato di bisogno viene svolto dall’Assistente Sociale responsabile del caso mediante l'indagine e l'analisi puntuale delle condizioni oggettive e soggettive della persona e/o del nucleo familiare, in particolare sono oggetto della valutazione i seguenti elementi: **a)** la condizione personale della persona interessata, comprensiva della situazione sanitaria, giudiziaria e del rapporto pregresso ed attuale con i servizi, compresa la fruizione di altri servizi o interventi erogati dal Comune o da altri Enti e la presenza di forme di copertura assistenziale informale; **b)** la situazione familiare; **c)** la situazione lavorativa dell’interessato e dei componenti il suo nucleo familiare **d)** il contesto abitativo e la rete familiare e sociale **e)** la capacità economica del nucleo familiare del richiedente, basata sul valore ISEE e su altri elementi identificativi del tenore di vita utilizzando gli strumenti propri del servizio sociale; **f)** la disponibilità personale di risorse di rete; **g)** la disponibilità di risorse da parte della famiglia/parenti; **h)** la capacità di gestione di sé e del nucleo familiare; **i)** la capacità di assumere decisioni; **j)** La capacità di aderire al progetto concordato.

4. Sono elementi aggravanti lo stato di bisogno la presenza nel nucleo di più figli minori e/o di persone vulnerabili (persone con disabilità, persone anziane non autosufficienti, etc…).

5. In caso di bisogni complessi, che richiedono per loro natura una valutazione multi professionale di carattere sociosanitario, il servizio sociale comunale invia richiesta di attivazione alle unità di valutazione competenti.

**9-1- Erogazione dell’assistenza**

1. Sulla base delle somme appositamente previste e disponibili in bilancio, il Responsabile dei Servizi Sociali, esaminate le proposte formulate dall’Assistente Sociale, trasmette i progetti di intervento alla Giunta Comunale la quale approva o rigetta la proposta.

2. In caso di approvazione della proposta, il Responsabile dei Servizi Sociali provvede all’assunzione delle relative determinazioni ed a tutti gli atti consequenziali.

3. L’Assistente Sociale convoca il soggetto beneficiario dell’assistenza e lo invita a sottoscrivere il “contratto sociale” nel quale vengono definiti gli obiettivi e le finalità dell’intervento, la durata: inizio e fine della prestazione, la natura e l’ammontare del contributo da erogare.

**9.2 - Progetto personalizzato di intervento**

1. Per tutelare il diritto di cittadinanza sociale delle persone, il Servizio Sociale garantisce e promuove la partecipazione del cittadino in tutte le fasi del progetto: analisi del bisogno, decodifica del problema, predisposizione del progetto personalizzato, attuazione e verifica dello stesso.

2. A seguito della valutazione dello stato di bisogno con il coinvolgimento dell’utenza, l’assistente sociale responsabile del caso definisce, in accordo e collaborazione con la medesima, un progetto personalizzato di intervento, in un’ottica di promozione ed emancipazione, attivando e integrando tutte le risorse, le reti e i servizi che possono concorrere all’attuazione del progetto concordato.

3. Il progetto personalizzato, redatto insieme all’operatore responsabile del caso, può prevedere non solo l'erogazione diretta da parte dell'Ente di prestazioni, ma anche l'utilizzo o la messa in rete di altre risorse, quali ad esempio la rete parentale, le associazioni di volontariato, il terzo settore, ecc.

4. Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell’art. 433 del c.c. sono contattati dal servizio, previa autorizzazione dell’interessato, ove possibile, allo scopo di accertare un loro possibile coinvolgimento nel progetto individuale.

5. Si sottolinea l'importanza della partecipazione del cittadino alla progettazione al fine di creare una relazione di fiducia tra Servizio e Utente.

**Articolo 10 – Accesso in situazioni di urgenza- emergenza e forme di istruttoria abbreviata**

1. In caso di attivazione d’ufficio per situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata ed indifferibile dell’incolumità, della salute e della dignità personale, l’assistente sociale, sulla base delle informazioni disponibili, accerta la situazione di bisogno, cui segue il tempestivo avvio del procedimento, previa autorizzazione da parte del Responsabile del Servizio.

2. Nei casi di attivazione di servizi o interventi in situazione di emergenza, l’eventuale contribuzione sarà applicata dal momento dell’attivazione del servizio stesso, a seguito di necessaria presentazione della documentazione nei termini fissati dal servizio sociale.

**Articolo 11 - Cessazione della presa in carico**

La presa in carico dell’utenza termina per: **a)** raggiungimento degli obiettivi previsti nel progetto personalizzato di intervento; **b)** interruzione della collaborazione prevista nel progetto personalizzato di intervento; **c)** trasferimento della residenza in altro Comune (ad esclusione di trasferimento presso altro Comune a seguito di ricovero in unità di offerta residenziali).

**Articolo 12 - Lista di attesa**

1. Qualora il Servizio Sociale del Comune non sia in grado di far fronte alle istanze pervenute e ritenute ammissibili, viene redatta una lista d'attesa graduata ai fini dell'accesso all’intervento o al servizio, formulata tenendo conto della valutazione del rischio sociale, definito dagli operatori comunali sulla base dei seguenti indicatori di priorità e in relazione alla tipologia degli interventi e dei servizi: **a)** Assenza o inadeguatezza di rete familiare ed amicale; **b)** Situazione di effettiva precarietà economica e/o abitativa; **c)** Famiglie monogenitoriali; **d)** Famiglie che stanno sostenendo un carico assistenziale da molto tempo; **e)** Famiglie che non beneficiano di altri contributi economici finalizzati alla prestazione richiesta.

2. Qualora siano presentate più domande caratterizzate dal medesimo grado di bisogno, la discriminante per la scelta nella priorità all'ammissione al servizio è rappresentata dalla data di presentazione delle domande medesime.

**TITOLO III - APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA ISEE E COMPARTECIPAZIONE DELL’UTENZA AL COSTO DEI SERVIZI SOCIALI**

**Articolo 13 - Disposizioni generali**

1. Le prestazioni sociali e le prestazioni sociali agevolate di natura non prevalentemente sanitaria sono erogate a titolo gratuito o con compartecipazione alla spesa da parte degli interessati.

2. I criteri di compartecipazione al costo sono definiti: **a)** dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione ed i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente” e dai relativi provvedimenti attuativi e, in generale, dalla normativa statale in materia di ISEE; **b)** dalla normativa regionale in materia; **c)** dalle disposizioni del presente regolamento.

3. Ove resti inadempiuto da parte del privato l’obbligo di corrispondere la quota di compartecipazione al costo del servizio qualora prevista, previo invio di formale lettera di messa in mora, l’Amministrazione può agire nei modi più opportuni al fine di soddisfare il proprio diritto di credito nei confronti della parte morosa.

**Articolo 14 - Indicatore della Situazione Economica Equivalente**

1. L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (di seguito ISEE), è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate.

2. Sulla base dell’art. 2 del D.P.C.M. 159/2013, la determinazione e l’applicazione dell’indicatore ai fini dell’accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione alla spesa delle medesime tramite l’ISEE, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 117, comma 2 lett m), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali e ferme restando le prerogative dei Comuni, che possono prevedere, accanto all’ISEE, criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari.

3. Nei casi di prestazioni sociali agevolate per le quali è prevista la compartecipazione al costo del servizio correlata all’ISEE, è fatto salvo il diritto del cittadino di non presentare la dichiarazione ISEE. In tale caso non sarà concessa alcuna agevolazione tariffaria.

4. L'ISEE e' calcolato, con riferimento al nucleo familiare di appartenenza del richiedente, come rapporto tra l'ISE, e il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare.

5. L'ISE e' la somma dell'indicatore della situazione reddituale, determinato ai sensi dell'articolo 4 del DPCM n.159/2013, e del venti per cento dell'indicatore della situazione patrimoniale, determinato ai sensi dell'articolo 5 del medesimo DPCM.

6. L'ISEE differisce sulla base della tipologia di prestazione richiesta, secondo le modalità stabilite agli articoli 6, 7 e 8 DPCM n.159/2013, limitatamente alle seguenti: **a)** prestazioni agevolate di natura sociosanitaria; **b)** prestazioni agevolate rivolte a minorenni, in presenza di genitori non conviventi; **c)** prestazioni per il diritto allo studio universitario.

7. L'ISEE può essere sostituito da analogo indicatore, definito «ISEE corrente», come previsto dall’art. 9 del DPCM n.159/2013, calcolato con riferimento ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, quando si verifichino variazioni superiori al 25 per cento dell'indicatore della situazione reddituale corrente come ad es. situazioni di difficoltà lavorativa, quali licenziamento, riduzione dell’orario di lavoro ecc., nei 18 mesi precedenti la richiesta della prestazione.

8. L'ISEE e' calcolato sulla base delle informazioni raccolte con il modello di DSU, di cui all'articolo 10 DPCM n.159/2013, e delle altre informazioni disponibili negli archivi dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate acquisite dal sistema informativo dell'ISEE.

**Articolo 15 - Ambito di applicazione**

1. L’ISEE, presentato secondo le disposizioni del DPCM 159/2013 e ss.mm.ii., si applica nella fase istruttoria per l’ammissione a prestazioni sociali ed agevolazioni tariffarie, nonché per l’ammissione alle prestazioni erogate anche tramite voucher.

**Articolo 16 - Accesso alle agevolazioni tariffarie e compartecipazione alla spesa**

1. Per l’accesso agevolato ai servizi ed alle prestazioni di cui all’art. 15 del presente regolamento, deve essere utilizzato l’ISEE ordinario calcolato secondo quanto previsto negli artt. 3, 4 e 5 del D.P.C.M.159/2013.

2. Per l’accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni di cui dell’art. 15 del presente regolamento da parte di persone con disabilità, deve essere utilizzato l’ISEE per prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, calcolato secondo quanto previsto nell’art. 6 del D.P.C.M. 159/2013.

3. Per la richiesta di contributi economici, finalizzati a sostenere anziani non autosufficienti con ridotta capacità contributiva nel pagamento della retta per assistenza residenziale deve essere presentato e valutato un ISEE secondo quanto previsto al comma 3 dell’art. 6 del D.P.C.M. 159/2013.

4. Nel caso di genitori non coniugati e non conviventi, deve essere utilizzato l’ISEE per prestazioni rivolte a minorenni, calcolato secondo quanto previsto nell’art. 7 del D.P.C.M. 159/2013.

**Articolo 17 - Definizione del nucleo familiare ai fini ISEE**

1.Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatto salvo quanto previsto dal D.P.C.M. 159/2013.

2. Per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria il nucleo familiare del beneficiario, se maggiorenne, è composto dal coniuge e dai figli minorenni e maggiorenni non conviventi a carico del nucleo stesso secondo quanto previsto dal comma 2 dell’art.6 del D.P.C.M. 159/2013.

3. Per le sole prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, il nucleo familiare di persona maggiorenne con disabilità, non coniugata e senza figli, è costituito dalla sola persona disabile.

4. Per le sole prestazioni erogate in ambito residenziale a ciclo continuativo, il nucleo familiare in caso di presenza di figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, è integrato di una componente aggiuntiva per ciascun figlio ai sensi del comma 3 dell’art.6 del D.P.C.M. 159/2013.

**Articolo 18 - Dichiarazione in caso di nucleo familiare rilevante ristretto**

1. In caso di accesso alle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria per i maggiorenni, ovvero di accesso a prestazioni in favore di disabili gravi, il dichiarante può compilare la dichiarazione sostitutiva unica, secondo le regole di cui all’articolo 6 del D.P.C.M. 159/2013.

2. Qualora sia necessario reperire informazioni su altri soggetti ai fini del calcolo dell’ISEE per la richiesta di ulteriori prestazioni sociali agevolate, il dichiarante è tenuto ad integrare la dichiarazione sostitutiva unica in corso di validità mediante la compilazione dei soli fogli allegati relativi ai componenti del nucleo non già inclusi.

**Articolo 19 - Periodo di validità della situazione economica dichiarata**

1. Come previsto dal D.L. 101/2019 la Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) ha validità dal momento della presentazione sino al 31 dicembre dello stesso anno solare.

2. Ai fini del mantenimento delle agevolazioni, i cittadini interessati presentano le nuove dichiarazioni sostitutive uniche entro e non oltre il 28/02 di ogni anno, fatto salvo diversa determinazione del Comune per specifici servizi.

3. Sino alla data di presentazione e comunque non oltre il 28/02 sono mantenute inalterate le tariffe applicate o eventuali agevolazioni concesse.

4. La mancata presentazione di nuova dichiarazione sostitutiva unica comporta la decadenza da qualsiasi agevolazione.

**Articolo 20 - Presentazione di nuova dichiarazione sostitutiva unica ed effetti**

1. Il cittadino potrà presentare, entro i termini di validità della D.S.U., una nuova dichiarazione, come previsto dalla normativa.

2. Gli effetti del nuovo ISEE, sulle prestazioni in corso, decorreranno dal termine della nuova istruttoria che conseguentemente verrà avviata.

3. In ogni caso è fatto obbligo ai beneficiari di una prestazione sociale agevolata, comunicare ai servizi che la erogano, le variazioni delle condizioni familiari ed economiche che dovessero verificarsi. Nel caso di variazione del nucleo familiare, entro e non oltre 60 gg. dalla data dell’avvenuta modifica, dovrà essere presentato un nuovo ISEE. La prestazione erogata, verrà rideterminata e gli effetti del nuovo ISEE decorreranno dal termine della nuova istruttoria che verrà conseguentemente avviata.

4. Qualora dalla mancata comunicazione di tale variazione delle condizioni del nucleo, nei termini indicati, derivasse l’impropria fruizione di prestazioni agevolate, perché proseguite sulla base di quanto in precedenza attestato, queste ultime sono considerate indebitamente percepite e, pertanto, ne verrà richiesto il rimborso. Eventuali deroghe possono essere previste negli atti che regolano le specifiche prestazioni.

5. Le prestazioni sociali agevolate, attivate in base ad un “ISEE corrente”, mantengono la loro validità anche dopo il periodo di due mesi, sussistendo l’invarianza delle condizioni, e comunque non oltre il periodo di 6 mesi, con obbligo di presentazione di nuovo ISEE entro e non oltre 6 mesi dalla data della precedente attestazione. La mancata presentazione di nuova dichiarazione sostitutiva unica comporta la decadenza da qualsiasi agevolazione.

**Articolo 21 - Temporanea indisponibilità di attestazione ISEE**

1. La richiesta per l’erogazione di una prestazione sociale agevolata per cui è prevista la presentazione dell’attestazione ISEE, può essere accolta correlata dalla sola DSU o da attestazione provvisoria. Eventuali deroghe sono definite negli articoli che regolano le singole prestazioni.

2. L’erogazione della prestazione resta subordinata all’acquisizione da parte dei servizi dell’ISEE attestato, tramite il sistema informativo INPS o l’esibizione a cura del dichiarante.

**Articolo 22 - Assenza o incompletezza della Dichiarazione Sostitutiva Unica**

1. Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all’I.S.E.E. ed il cittadino fruitore non presenti la dichiarazione I.S.E.E., il Comune provvederà ad applicare la tariffa massima prevista per la fruizione della medesima.

2. Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all’I.S.E.E. ed il cittadino fruitore presenti una dichiarazione sostitutiva unica incompleta o carente degli elementi previsti dal citato D.P.C.M. 159/2013, non si dà seguito alla richiesta di agevolazione, salvo integrazione da parte del cittadino, a seguito di richiesta dei servizi comunali interessati. L’agevolazione decorrerà dal momento della presentazione di attestazione regolare.

**Articolo 23 - Redditi da non considerare a fini ISEE**

1. La normativa nazionale definisce quali sono i trattamenti assistenziali che devono essere indicati quali redditi nel modello di DSU (dichiarazione unica sostitutiva) dalla quale deriva l’ISEE.

2. A mente della normativa vigente non vanno dichiarati tra i redditi ai fini ISEE: tutti i contributi economici a contrasto della povertà da chiunque erogati; titoli sociali ed altre erogazioni monetarie alla famiglia finalizzate all’assistenza a non autosufficienti; prestazioni economiche per tirocini osservativi, formativi e lavorativi; contributi a disabili per la “Vita indipendente”; contributi ad affidatari (con affidati di ogni età), anche per affidi e supporti diurni; contributi ad affidatari professionali (con affidati di ogni età) per l’ammontare che supera il contributo destinato ad affidatari non professionali; contributi per l’abbattimento di barriere architettoniche; contributi per l’acquisto di prodotti tecnologicamente avanzati; contributi per il trasporto sociale; erogazioni in forma di anticipi e prestiti.

**Articolo 24 - Controlli sulle dichiarazioni ed autocertificazioni**

1. In applicazione a quanto previsto dalla normativa, l’Amministrazione eseguirà tutti i controlli sulle informazioni auto dichiarate dai richiedenti le prestazioni sociali, avvalendosi: **a)** degli archivi in proprio possesso e degli archivi di altri enti pubblici **b)** della facoltà di richiedere accertamenti mirati da parte della Guardia di Finanza su liste di beneficiari.

2. I controlli effettuati dagli uffici di cui al presente articolo possono essere svolti in forma generalizzata su tutti i richiedenti prestazioni sociali agevolate, puntuale o a campione. I controlli possono poi essere di tipo preventivo o successivo, a seconda che vengano effettuati durante l’iter procedimentale o successivamente all’adozione dei provvedimenti amministrativi.

3. Il controllo puntuale riguarda singoli casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità del contenuti delle DSU e per i quali il responsabile del procedimento ritenga necessaria l’attivazione di verifiche e riscontri. La fondatezza del dubbio può, a titolo esemplificativo, consistere: **a)** nel riscontro anche casuale di un contrasto o di un’incoerenza tra i dati dichiarati e quelli già in possesso dell’ufficio; **b)** nella manifesta inattendibilità, nonché nella contraddittorietà apparente di fatti, dati o situazioni dichiarate o nei documenti presentati, fatto salvo il mero errore materiale; **c)** in imprecisioni, omissioni o lacunosità tali da far supporre la consapevole volontà del dichiarante di fornire solo dati parziali; **d)** nella illogicità rispetto al tenore di vita mantenuto dal nucleo familiare desumibile da informazioni diverse da quelle dichiarate e in possesso dell’Amministrazione comunale.

4. L’attività di controllo e verifica può avvenire attraverso: **a)** l’acquisizione diretta dei dati, qualora gli stessi siano già in possesso dell’Amministrazione procedente, o mediante la consultazione degli archivi dell’Amministrazione certificante, anche tramite collegamento telematico alle banche dati o sulla base di apposite convenzioni; **b**) la richiesta all’Amministrazione certificante di confronto e conferma scritta della corrispondenza tra la dichiarazione presentata dall’utente e le informazioni contenute nelle proprie banche dati. In questo caso, l’Amministrazione certificante dovrà indicare l’esito del controllo, l’ufficio ed il responsabile del procedimento e la data; il riscontro dovrà avvenire mediante modalità tali da consentire la speditezza e la sicurezza del controllo stesso; **c)** La richiesta al dichiarante di documentazione e/o dichiarazioni integrative, atte a dimostrare o sostenere logicamente gli elementi auto dichiarati come pure idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali e di modesta entità.

5. Per i procedimenti che prevedono l’erogazione diretta di contributi economici in denaro a carico del Bilancio comunale i controlli attivati sono quelli di tipo preventivo.

6. E’ escluso il controllo a campione di tipo successivo relativamente alla autodichiarazione per la composizione del nucleo familiare ai fini ISEE.

7. In caso di mendacità della dichiarazione sostitutiva, che non sia riconducibile a mero errore materiale e non sia di entità irrilevante o comunque minima, il dichiarante decade, nella misura risultante dall’errore, dal beneficio relativo all’agevolazione economica, anche indiretta, ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi di legge ed eventuali spese. E’ fatta salva l’attivazione dei provvedimenti previsti per la violazione delle norme di diritto penale e delle leggi speciali.

8. Nel caso il dichiarante, accorgendosi di aver commesso un errore o un’omissione nella compilazione della dichiarazione, ne dia immediata comunicazione all’ufficio competente, lo stesso provvederà a verificare se, a seguito della correzione dell’errore, sussistano ancora le condizioni che giustificano l’agevolazione, provvedendo eventualmente a recuperare le somme indebitamente riconosciute. L’errore, così tempestivamente segnalato, non determina la necessità di segnalare il fatto all’autorità giudiziaria.

**Articolo 25 Definizione della compartecipazione del cittadino alla spesa**

1. Ai fini della determinazione della quota di compartecipazione alla spesa degli interventi e dei servizi da parte del cittadino, tenuto conto che l’indicatore della Situazione Economica Equivalente differisce sulla base della tipologia di prestazione sociale agevolata richiesta – come previsto dagli artt. 6, 7 e 8 del citato D.P.C.M. 159/2013, il Comune definisce per ogni tipologia di intervento e/o servizio specifiche modalità di calcolo tenuto conto della necessità di salvaguardare gli equilibri di bilancio.

2. Accanto all’ISEE, potranno essere definiti criteri ulteriori e aggiuntivi che saranno specificati negli articoli del presente regolamento che disciplinano le singole prestazioni.

3. La Giunta Comunale provvede annualmente, nel rispetto del presente regolamento e degli equilibri di bilancio, a determinare: **a**) il costo effettivo del servizio, secondo i criteri previsti dall’art. 6, comma 4, del D.L. 28.02.1983, n. 55, convertito dalla legge 26.04.1983, n. 131; **b)** la percentuale di copertura di ciascun servizio ai fini della determinazione della quota di contribuzione; **c)** la quota di contribuzione massima posta a carico del cittadino; **d)** l’eventuale quota minima di contribuzione; **e)** l’I.S.E.E. iniziale che fissa la soglia al di sotto della quale è richiesta una percentuale di contribuzione minima; **f)** l’I.S.E.E. finale che definisce il limite massimo per la concessioni di agevolazioni.

4. La contribuzione così definita deve in ogni caso garantire la sostenibilità degli oneri da parte del cittadino e della sua famiglia.

5. I beneficiari degli interventi/servizi di cui al presente Regolamento concorrono, pertanto, ai costi delle prestazioni con una percentuale del costo/tariffa dell’intervento, definita sulla base del valore ISEE di ciascun utente e calcolata con il metodo della progressione lineare per valori ISEE compresi fra un minimo e un massimo. Tale percentuale si differenzia a seconda del tipo di prestazione/servizio richiesto in relazione alla diversa intensità dei bisogni cui i vari servizi rispondono.

6. La quantificazione della compartecipazione ai costi è definita sul costo/tariffa del servizio posta a carico dell’utenza; tale quota, pertanto, è soggetta a variazioni in caso di incremento o decremento significativo del costo/tariffa e si differenzia a seconda del servizio.

7. Qualora l’utente non presenti l’I.S.E.E., o abbia un ISEE superiore a quello finale previsto per la concessione dell’agevolazione, è tenuto a concorrere al 100% del costo effettivo della prestazione/servizio sostenuto dal Comune, salvo diversa definizione da parte dell’Amministrazione Comunale.

8. In casi eccezionali e previa adeguata istruttoria, qualora la condizione economica dei richiedenti sia tale da prevedere l’impossibilità di beneficiare di prestazioni agevolate e tuttavia siano presenti nel nucleo condizioni di bisogno gravi e tali da rendere necessario attivare la prestazione, l’Amministrazione si riserva di adottare uno dei seguenti criteri di deroga: • concessione dell’erogazione della prestazione in deroga e/o dell’esonero dalla contribuzione, con provvedimento motivato in base ad una relazione professionale dei servizi sociali o sociosanitari; • erogazione della prestazione in deroga e/o esonero dalla contribuzione, con successiva rivalsa da parte del Comune, qualora una o più persone fisiche assumano obbligazione contrattuale verso l’Amministrazione Comunale a restituire quanto erogato.

9. Nel caso di indifferibilità e urgenza di provvedimenti a protezione di persone incapaci di provvedere da sé alla propria tutela, su proposta motivata del servizio sociale, vengono predisposti gli opportuni interventi.

**TITOLO IV – INTERVENTI E SERVIZI ASSOCIATI**

**Articolo 26 – Definizione di interventi e servizi associati**

1. Le prestazioni, gli interventi ed i servizi gestiti in forma associata sono previsti all’interno della programmazione territoriale zonale e approvati dalla Comunità Montana del Velino.

2. Gli interventi ed i servizi associati, rispetto ai servizi programmati e gestiti dal Comune in maniera singola, possono essere: **a)** Integrativi, in modo da garantire ai cittadini un aumento della quantità delle prestazioni o delle fasce orarie di attivazione del servizio; **b)** Complementari agli interventi erogati dal Comune ed in grado di garantire un piano assistenziale articolato e comprendente prestazioni sociali di diversa natura; **c)** Specialistici, rivolti a target specifici di popolazione o a portatori di bisogni specifici; **d)** Innovativi, in grado di sperimentare nuove modalità di attivazione dei servizi o nuove modalità organizzative.

3. I criteri e le modalità di erogazione degli interventi e dei Servizi associati vengono approvati annualmente dalla Comunità Montana del Velino e devono essere garantiti in maniera uniforme a tutti i cittadini residenti nei Comuni della predetta Comunità.

**Articolo 27 - Informazione inerente gli interventi e servizi gestiti in forma associata**

1. Ogni Comune si impegna a dare comunicazione ai propri cittadini degli interventi erogati a livello associato tramite pubblicazione sul portale e utilizzando i propri canali istituzionali.

**Articolo 28 - Modalità di accesso**

1. Gli interventi ed i servizi associati sono, di norma, erogati con le seguenti modalità: **a)** tramite bando: viene previsto un determinato periodo in cui presentare domanda. Il bando di norma è pubblicato per almeno n. 20 giorni consecutivi. Alla chiusura del bando viene elaborata la graduatoria degli aventi diritto e si finanziano le domande fino ad esaurimento del budget disponibile; **b)** con richieste a sportello: le persone possono presentare domanda in qualsiasi momento dell’anno. L’accesso alla prestazione è subordinato oltre al possesso dei requisiti previsti dall’intervento anche dalla disponibilità di fondi.

2. Per presentare domanda gli interessati devono rivolgersi al servizio sociale del proprio Comune di residenza o allo sportello del servizio gestito in forma associata qualora lo stesso preveda tale modalità di apertura al pubblico.

**Articolo 29 – Attivazione**

1. L’assistente sociale del Comune raccoglie le istanze e le relative documentazioni attestanti il possesso dei requisiti per accedere ai servizi e, all’esito, trasmette la documentazione al responsabile del Servizio Sociale per i consequenziali adempimenti.

3. Per tutto quanto non previsto si rinvia alla L.R. n. 11 del 10.08.2016 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio.

**TITOLO V – INTERVENTI E SERVIZI EROGATI DAL COMUNE**

**CAPO I** **– Interventi di sostegno economico**

**Articolo 30 - Contributi economici**

**30.1. – Descrizione del Servizio**.

Per intervento di sostegno economico si intende un’erogazione di denaro e/o di beni materiali, ovvero un’esenzione dal pagamento di determinati servizi o una riduzione della quota di compartecipazione al costo degli stessi. Le suddette misure sono da considerarsi strumenti per la modifica ed il superamento di difficoltà temporanee, da realizzarsi all’interno di un progetto personalizzato.

**30.2. – Finalità.**

Obiettivo dell’Assistenza economica è quello di consentire alle persone di far fronte ai bisogni fondamentali, facilitare un’esistenza dignitosa, favorire la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale ed essere da stimolo al recupero della completa autonomia ( L.R. n. 38/96; Legge 328/2000).

**30.3– Destinatari**.

Hanno diritto ad accedere agli interventi di assistenza economica i residenti nel territorio di Borbona ed i soggetti previsti dalla L.R. n. 38/96 che siano in condizioni di grave disagio economico derivante dalla mancanza o inadeguatezza del reddito necessario al soddisfacimento dei bisogni primari personali o del proprio nucleo familiare.

**30.4 – Tipologia delle prestazioni.**

Sono previste le seguenti tipologie di interventi a sostegno del reddito: **a)** Assistenza Economica Ordinaria; **b)** Assistenza Economica Straordinaria. 1. Gli interventi e/o benefici di natura economica concessi, possono essere erogati mediante: **a)** corresponsione di una cifra in denaro a mezzo di apposito mandato emesso in favore del beneficiario; **b)** corresponsione di titoli (voucher) da utilizzarsi in conformità al Progetto Individuale; **c)** liquidazione diretta, a favore del creditore, di fatture o bollette a nome del beneficiario. 2. Gli interventi di sostegno economico vengono disposti compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione.

**30.5 – Assistenza Economica Ordinaria**

1. L’assistenza economica ordinaria è finalizzata all’inclusione sociale ed al contrasto della povertà, si attiva a seguito di un progetto di integrazione sociale personalizzato a favore dell’utenza esposta a rischio di marginalità sociale ed impossibilitata a provvedere al mantenimento proprio e/o dei figli per cause psichiche, fisiche e/o sociali. 2. Il progetto di integrazione sociale personalizzato è orientato alla promozione o al recupero dell’autosufficienza economica da parte della persona o della famiglia anche attraverso la rimozione delle cause che hanno determinato l’eventuale venir meno delle condizioni di autonomia economica, al fine di evitare la permanenza nel circuito assistenziale. L’importo da corrispondere viene stabilito in base alle disponibilità presenti in bilancio e comunque l’importo massimo erogabile su base annua non può superare di norma la somma di € 5.000,00.

**30.6 – Assistenza Economica Straordinaria**

1. Si tratta di un intervento economico straordinario, rivolto a persone o nuclei che si trovino a far fronte ad un’improvvisa e particolare situazione di disagio economico dovuta a spese eccezionali e/o contingenti o ad altri eventi tali da incidere e modificare negativamente l’equilibrio familiare, si indicano a titolo esemplificativo: a. spese sanitarie non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, a fronte del verificarsi di gravi eventi morbosi; b. abbandono, decesso del percettore principale di reddito all’interno del nucleo familiare; c. necessità di ripristino delle utenze essenziali (energia elettrica, riscaldamento) in presenza di nuclei familiari nei quali siano presenti persone fragili (anziani, disabili e minori) per l’importo necessario alla riattivazione o per evitare l’interruzione della fornitura; d. sfratto;

2. I contributi straordinari vengono assegnati per nucleo anagrafico e possono essere richiesti da uno dei membri del nucleo anagrafico di appartenenza. 3. La misura del contributo è proposta dal Servizio Sociale sulla base della situazione contingente straordinaria, nella misura strettamente necessaria al superamento della condizione di bisogno e previa adesione al progetto di integrazione sociale personalizzato di cui al precedente articolo. 4. L’importo da corrispondere viene stabilito in base alle disponibilità presenti in bilancio e comunque l’importo massimo erogabile su base annua non può superare di norma la somma di € 5.000,00. 5. Qualora, sulla base del bisogno dell’utenza, si rendesse necessario prevedere un intervento di assistenza economica sia ordinaria che straordinaria, l’importo annuo complessivamente erogato non potrà comunque superare la somma di € 5.000,00.

**30.7 – Documentazione integrativa a verifica della condizione economica (istruttoria servizio sociale)**

1. La domanda per l’erogazione di interventi di assistenza economica prevista dal presente regolamento deve essere presentata presso il Servizio Sociale. 2. Alla domanda dovrà essere allegata tutta la documentazione ritenuta utile per attestare il disagio socioeconomico. 3. Qualora, successivamente all’attivazione del progetto, muti la composizione del nucleo familiare e/o le condizioni economiche, il soggetto ha l’obbligo di aggiornare tempestivamente la documentazione presentata ai Servizi Sociali al fine di consentire la corretta rivalutazione della situazione e quindi del progetto in corso. La mancata comunicazione, entro 30 gg, potrà comportare la decadenza dai benefici e l’obbligo di restituzione di quanto indebitamente percepito.

**30.8 – Accesso alle prestazioni: motivi di esclusione**

Per valutare l’accesso alle prestazioni di assistenza economica si tiene conto della condizione economica dei richiedenti come definito nei precedenti articoli. Inoltre, sono da considerare esclusi dall’intervento di assistenza economica i soggetti che presentino una delle seguenti condizioni: **a)** siano in età lavorativa, iscritti al Centro per l’Impiego e rifiutino offerte di lavoro, salvo per documentati impedimenti di forza maggiore; **b)** rifiutino di aderire all’eventuale proposta di progetto di intervento sociale formulata dal servizio ovvero non collaborino nella definizione ed attuazione del progetto di intervento; **c)** non presentino la documentazione richiesta.

**30.9 – Deroghe**

Gli interventi potranno essere erogati in deroga ai criteri del presente regolamento sulla base di una valutazione del servizio sociale in presenza di esigenze di interventi urgenti e indifferibili. Poiché in taluni casi l’ISEE può non rappresentare adeguatamente la condizione economica del nucleo familiare al momento della richiesta di prestazione, tale valutazione potrà anche tener conto delle condizioni economiche presenti al momento della richiesta, che i richiedenti dovranno documentare.

**CAPO II – ULTERIORI TIPOLOGIE DI INTERVENTI E SERVIZI EROGATI DAL COMUNE**

**Art. 31 Assistenza economica finalizzata (Servizio Civico)**

1. L’obiettivo principale del servizio è la disincentivazione di ogni forma di mero assistenzialismo.

Il servizio civico mira, mediante l’assegnazione di attività lavorativa, al sostegno economico delle famiglie bisognose o disagiate.

2. Il predetto servizio coincide con l’assistenza economica continuativa, temporanea e per esigenze abitative ed è finalizzata a rendere partecipe il destinatario dell’intervento.

3. Si prevedono, pertanto, delle prestazioni che l’interessato deve svolgere mettendo a disposizione il suo impegno in uno dei seguenti settori organizzati dell’Amministrazione Comunale:

- servizio di custodia, vigilanza, pulizia e manutenzione di strutture pubbliche comunali (impianti sportivi, edifici comunali, ecc.);

- servizio di sorveglianza sui minori che usufruiscono di trasporto scolastico, pubblico e comunale;

- servizio di vigilanza presso le scuole;

- servizio di salvaguardia e manutenzione del verde pubblico;

- servizio di aiuto a persone disabili e anziani;

- servizio di supporto alle iniziative culturali, sportive e di spettacolo organizzate, gestite o patrocinate dall’Amministrazione Comunale;

- servizi di supporto agli Uffici Comunali, accoglienza utenti, punti informativi, uscierato, archiviazione, commissioni, fotocopisteria, centralino etc..

4. Lo svolgimento delle suddette attività da parte degli utenti ammessi a beneficiare dell’assistenza continuativa, temporanea, per esigenze abitative, non costituirà un rapporto di lavoro subordinato, né di carattere pubblico, né privato, né a tempo determinato, né indeterminato, in quanto prestazione avente carattere occasionale e non professionale, non soggetta a rigorosi orari e resa esclusivamente a favore della città e della comunità locale. Il compenso forfetario pertanto non ha natura corrispettiva, rispetto alla prestazione di servizio, ma esclusivamente assistenziale.

5. Tale erogazione non costituisce reddito di lavoro autonomo, né subordinato e non è soggetto ad alcuna ritenuta o I.V.A.. A carico del Comune dovranno essere attivate una polizza assicurativa INAIL ed una per la copertura della responsabilità civile.

6. L’Amministrazione Comunale dovrà garantire ai cittadini impegnati nel servizio civico l’uso di adeguato vestiario e/o attrezzature.

7. La durata della prestazione coincide con quella dell’assistenza economico-continuativa, dell’assistenza economico- temporanea, dell’assistenza economica per esigenze abitative disposte in favore del richiedente.

L’amministrazione si riserva il diritto di interrompere anticipatamente il servizio civico a cui è stato ammesso l’interessato qualora la condotta tenuta sia valutata inadeguata.

**Art. 32 - Buoni spesa sociali**

1. Il sostegno alle famiglie in condizioni di disagio economico può essere concesso sotto forma di buoni spesa sociali finalizzati all’acquisto di generi di prima necessità, spendibili nei negozi ubicati nel territorio comunale che accettano tale forma di pagamento sulla base di apposita convenzione sottoscritta con l’Ente.

2. I buoni spesa sociali sono erogati nominalmente alla persona interessata e non possono essere ceduti ad altri soggetti.

3. Il rilascio dei buoni spesa sociali ad ogni soggetto è effettuato suddividendo in rate mensili la somma totale del sostegno concesso al richiedente, di cui agli articoli precedenti; comunque non potrà superare i sei mesi.

4. I buoni spesa sociali, nei casi in cui è possibile, sono da privilegiare alla concessione del contributo economico in erogazione monetaria.

**Art. 33 Inserimento lavorativo a carattere terapeutico**

1. Hanno diritto ad un sussidio coloro che, previa elaborazione di apposito progetto, sono inseriti in attività lavorativa tendente a favorirne il recupero sociale.

2. L’entità del sussidio è individualmente rapportata alla capacità di recupero sociale realmente realizzabile da ciascun soggetto da impegnare nell’attività.

3. Nei limiti delle risorse stanziate il Comune provvede ad assegnare una borsa lavoro per inserimenti lavorativi terapeutici presso l’Ente Comunale o presso datori di lavoro esterni (aziende private, cooperative, ecc.).

4. Le richieste di inserimento lavorativo di tipo terapeutico corredate della prescritta relazione della competente autorità sanitaria e del progetto, vengono vagliate dall’Assistente Sociale e dal Responsabile dei Servizi Sociali.

5. L’inserimento lavorativo impegna il soggetto inserito al rispetto dell’orario stabilito e ad un impegno compatibile con le proprie condizioni psicofisiche.

Sono a carico del Comune le spese per l’accensione di polizza assicurativa per responsabilità civile e di posizione Inail.

L’intervento può avere una durata di sei mesi, rinnovabili in caso di prosecuzione del programma di recupero.

6. La persona inserita non perde la natura giuridica di disoccupato e si rende disponibile a prestare la propria opera consapevole che in nessun caso detta prestazione potrà assumere il carattere di lavoro subordinato nei confronti dell’Amministrazione.

**Art. 34- Assistenza economica per esigenze abitative**

1. L’Amministrazione Comunale interviene in favore di persone o nuclei familiari, privi di alloggio o in situazione di precarietà abitativa, impossibilitati a far fronte al pagamento del canone di locazione, con la concessione di un contributo mensile a sostegno della spesa per canone stesso.

2. Detto contributo può essere determinato nella misura massima del 70% del canone mensile di locazione, per un periodo comunque non superiore a 12 mesi, rinnovabili, da liquidare mensilmente, una volta disposto in favore del locatore. Nei casi in cui l’intervento sia motivato da emergenza abitativa dovuta a calamità naturali e/o emergenze epidemiologiche etc. il limite del 70% potrà essere derogato.

3. Quando se ne rilevi la necessità l’Ente può anche provvedere alla costituzione, in favore del locatore, del deposito cauzionale nella misura di legge.

4. Sarà cura dell’Assistente Sociale verificare che l’alloggio sia correttamente tenuto e che venga regolarmente corrisposta, dal beneficiario del sostegno locativo, la parte del canone di locazione a proprio carico.

5. Qualora il richiedente sia in condizioni psicofisiche idonee a svolgere attività lavorativa e ove le condizioni familiari lo permettano, l’assistenza economica per esigenze abitative verrà concessa solo ed esclusivamente a seguito di prestazione di Servizio Civico di cui all’art. 8.

6. Sono da considerarsi esclusi o escludibili dagli interventi di assistenza economica di cui al presente articolo i soggetti che presentino una delle seguenti condizioni:

- rifiutino di aderire alla proposta di progetto di intervento formulata dall’Assistente Sociale e non collaborino nella definizione ed attuazione del progetto stesso;

- abbiano rinunciato o rifiutato i contributi erogati in cambio di servizio civico, ovvero che abbiano lasciato, senza giustificato motivo, lo stesso servizio prima del termine del progetto.

**-** abbiano rinunciato o rifiutato i contributi erogati in forma di buoni spesa sociali.

**Art. 35 Inserimento di minori in strutture educative**

1. Quando si ravvisi che la permanenza del minore all’interno del nucleo familiare è di pregiudizio, allo stesso minore può essere previsto, sia dietro richiesta della famiglia che dei Servizi della Comunità Montana del Velino e/o della A.S.L., il ricorso all’ospitalità esterna.

2. L’eventuale compartecipazione al pagamento delle rette sarà valutata di volta in volta, anche in relazione alla situazione economica del nucleo familiare.

3. Nel caso di ricoveri in istituti disposti con decreto del Tribunale per i Minorenni, il decreto stesso sostituisce la domanda e la documentazione prescritta.

**Art. 36 Integrazione della retta di ospitalità in strutture per anziani, inabili e adulti in difficoltà**

1.Per integrazione della retta di ricovero dell’anziano, dell’inabile o dell’adulto in difficoltà si intende l’intervento di natura economica che il Comune pone a carico del proprio bilancio a favore di detti soggetti.

2.L’integrazione della retta ha lo scopo di garantire a colui che versa in condizioni economiche di bisogno il corretto e completo percorso assistenziale di cui ha la necessità.

3.L’integrazione ha luogo solo nel caso in cui l’anziano, l’inabile o l’adulto con i propri redditi non sia in grado di pagare interamente la retta per la prestazione assistenziale di cui fruisce.

4.La persona che possiede beni mobili ed immobili oltre alla casa di abitazione non ha diritto alla concessione dell’integrazione.

5.Nel caso in cui sia erogato l’assegno di accompagnamento all’anziano o all’inabile, l’eventuale integrazione retta già disposta da parte del Comune sarà sospesa o ridotta e comunque saranno recuperate le somme versate dal Comune per integrazione retta fino alla concorrenza dell’importo degli arretrati riscossi.

6. Nel caso di persone sole e in assenza di soggetti tenuti all’obbligo dell’assistenza, le spese per la retta di ospitalità della struttura residenziale faranno carico all’Amministrazione Comunale, detratta la quota che può essere posta a carico del ricoverato secondo i redditi posseduti dal medesimo, da versarsi direttamente alla struttura di che trattasi. 7. Al ricoverato è lasciata a disposizione una quota di detti redditi necessaria a far fronte alle piccole spese personali.

8. I soggetti tenuti agli alimenti dell’anziano o dell’inabile saranno chiamati a concorrere con il Comune nel pagamento di una parte della retta. In questo caso gli obbligati di cui all’art. 433 e seguenti del codice civile devono dimostrare di non poter fare fronte alle necessità assistenziali del congiunto e alle spese della retta di ricovero.

9.Il Comune interverrà nel pagamento dell’integrazione della retta di ospitalità dopo che gli obbligati, preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto, avranno espressamente dichiarato il loro impegno o la loro impossibilità a far fronte, anche parzialmente, alle spese in questione.

10.Le eventuali quote di integrazioni retta erogate dal Comune saranno considerate da recuperare nei confronti del ricoverato o degli eventuali eredi.

**Art.37- Soggiorno vacanza per anziani, disabili adulti e per famiglie con figli minori**

1. Il soggiorno vacanza si rivolge a tutti gli ultra sessantacinquenni ed alle persone disabili adulte, privilegiando quanti per problemi economici e/o di limitata autosufficienza non possono provvedervi in autonomia.

2.I soggiorni vacanza si propongono di stimolare e consolidare processi di socializzazione, proporre momenti di riabilitazione fisica e psichica e a creare occasioni di svago. Possono essere organizzati (direttamente dall’Ente, affidati a terzi, in collaborazione con associazioni di volontariato) in località marine, montane o termali, presso strutture alberghiere idonee o altre analoghe, sia pubbliche che private, che diano garanzia di sufficiente livello di

servizi.

3.Il Comune adotta una proposta di soggiorno all’esito di apposita istruttoria ed i destinatari potranno aderirvi, previa presentazione di apposita domanda, e saranno ammessi all’esito di apposita istruttoria sui requisiti di ammissione e compatibilmente con la disponibilità dei posti. L’agevolazione può essere prevista solo per una volta in un anno.

4.La quota di partecipazione a carico dell’utenza comprende gli oneri afferenti al vitto e alloggio per l’intero periodo di soggiorno, all’assicurazione ed al costo del viaggio, unito ad eventuali gite, se previste. I richiedenti la stanza singola sosterranno, a loro carico e per intero, l’onere aggiunto previsto dall’albergatore. Possono essere previste riduzioni in caso di partecipazione da parte di coppie o di due persone appartenenti allo stesso nucleo familiare.

**TITOLO VI –NORME TRANSITORIE FINALI**

**Articolo 38 – Trattamento dei dati**

Il trattamento dei dati dei soggetti di cui all’art. 3 del presente regolamento, avviene in conformità alla normativa di legge (Regolamento dell’U.E. n. 679/2016 e successive modificazioni e integrazioni).

**Art. 39 – Aggiornamento degli indici**

L’entità del contributo ed i valori che vengono utilizzati per valutare la condizione economica, inclusi quelli dell’ISEE, potranno essere aggiornati annualmente, anche sulla base dell’indice ISTAT FOI, con successivi specifici atti.

**Art. 40 – Pubblicità ed entrata in vigore**

1.Il presente regolamento viene pubblicato all’albo online dell’Ente per 15 giorni e nell’apposita sezione di amministrazione trasparente, entrerà in vigore il giorno successivo alla scadenza dei termini di pubblicazione e si applicherà a tutti i nuovi interventi assistenziali che saranno disposti successivamente a tale data.

2.Dall’entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari comunali in materia di assistenza economica, precedentemente approvate.

3.Copia del presente regolamento è pure a disposizione del pubblico, perché possa prenderne visione presso l’Ufficio dei Sevizi Sociali.